

## LE IDEE DEGLI ALTRI

---

**ILARIA MERENDA**

**A proposito del libro di Daniele Piva “*Le componenti impulsive della condotta. Tra imputabilità, (pre)colpevolezza e pena*”, Jovene, 2020.**

La recensione ha ad oggetto il lavoro di Daniele Piva dal titolo “*Le componenti impulsive della condotta tra imputabilità (pre)colpevolezza e pena*”. Il libro approfondisce il rapporto tra impulsi emotivi e responsabilità penale.

*The review concerns the work by Daniele Piva, entitled “Le componenti impulsive della condotta tra imputabilità (pre)colpevolezza e pena”. The book explores the relationship between emotional impulses and criminal responsibility.*

1. L’influenza dei fattori emozionali, passionali o persino incoscienti sull’agire umano è ormai un dato scientificamente dimostrato: l’attivazione più o meno improvvisa di stimoli, spinte o forze predominanti sulle altre attività psichiche può nei casi più gravi persino alterare il contenuto del pensiero o della volontà incidendo profondamente sulla capacità di autodeterminazione del soggetto.

Ciò nonostante il diritto penale continua a sottostimarne gli effetti sul piano dell’imputazione della responsabilità, liquidando la rilevanza della “dimensione emotiva” per lo più al versante sanzionatorio, in sede di commisurazione della pena. Una sostanziale impermeabilità che fonda le sue radici nella previsione dell’art. 90 c.p., vera e propria norma di sbarramento che, nell’assestare evidenti esigenze di prevenzione generale, sancisce il divieto assoluto di considerare gli impulsi emotivi e passionali, non solo ai fini della sussistenza della capacità di intendere e di volere, ma anche come potenziale causa di esclusione della colpevolezza.

Partendo da queste premesse, il volume di Daniele Piva ci fornisce una guida attenta e ragionata per districarsi nell’esame delle c.d. “componenti impulsive della condotta”: l’obiettivo è quello di segnare, da un lato i confini con le componenti compulsive connesse a infermità mentali o disturbi della personalità, e dall’altro, di valutarne il potenziale impatto sui diversi momenti del giudizio di responsabilità, nell’ottica di valorizzare quanto più possibile una concezione realmente personalistica del diritto penale che «riporti al centro di tutto l’uomo (e non il reo), nella sua irripetibile unicità, fatta di ragione e volontà ma anche di carattere, emozioni, sentimenti e incoscienza».

2. L'Autore prende l'avvio da un tentativo di classificazione degli impulsi, che sono selezionati per origine, contenuti ed effetti sull'agire umano, distinguendo il tempo dell'insorgenza dell'impulso (*impellere*) da quello della sua reazione comportamentale (*agere*): è un'analisi accuratamente condotta attraverso un approccio interdisciplinare, che postula il continuo confronto con i più recenti studi di psicologia giuridica e di teoria cognitiva, nonché con gli ultimi risultati raggiunti nell'ambito delle neuroscienze. Si tratta, infatti di acquisizioni fondamentali che garantiscono una più ampia comprensione e valutazione del comportamento umano a fini giudiziari; ed è proprio in questa prospettiva, che il lavoro di Daniele Piva sottolinea a più riprese l'importanza di un dialogo costante tra saperi empirici e normativi, quale criterio metodologico che, incorporando in sé discipline tra loro eterogenee, rappresenta un indubbio arricchimento per il giudice, al fine di aumentare il livello di oggettività e accuratezza delle sue decisioni.

Poste quindi le basi per una ricostruzione scientifica delle "componenti impulsive della condotta", il volume affronta trasversalmente i temi dell'imputabilità (capitolo II), della colpevolezza (III e IV) e della pena (capitolo IV), nell'ottica di offrire, sia sul versante dogmatico che di politica criminale, possibili chiavi di accesso per un'adeguata valutazione degli impulsi psicologici anche mediante il raffronto con i modelli offerti da altri ordinamenti (dalla *Schuldfähigkeit* tedesca, alla *contrainte morale* sino *all'insanity defense* o all'*irresistible impulse* test anglosassone).

3. Lo sguardo dell'Autore viene dunque puntato inizialmente sul rapporto tra componenti impulsive della condotta e giudizio di imputabilità. È un ambito che mostra evidenti profili di contraddizione perché da un lato, come si è detto, l'art. 90 c.p. preclude ogni possibile inclusione degli stati emotivi e passionali tra le cause di esclusione o diminuzione dell'imputabilità, dall'altro la stessa giurisprudenza - a partire dalla nota sentenza Raso - ha mostrato di allargare lo spettro della proprie valutazioni rispetto al quadro delle rigide classificazioni cliniche, facendo leva sulla prova di un rapporto diretto, eziologico e motivazionale, tra il reato e lo *status* dell'agente. In quest'ottica si è quindi distinta l'infermità in senso stretto, da quelle alterazioni che, pur non comportando una perdita del senso della realtà determinano «un assetto psichico incontrollabile e ingestibile [...] che, inconsapevolmente, rende l'agente incapace di esercitare il dovuto controllo dei propri atti, di conseguentemente indirizzarli, di percepire il disvalore sociale del fatto, di autonomamente, liberamente autodeterminarsi».

Si tratta di un approccio che ben può adattarsi non solo ai disturbi compulsivi ma anche a quelli impulsivi che, così come dimostrato dalla letteratura scientifica in materia, possono seriamente compromettere la facoltà di autocontrollo dell'agente e la sua capacità di autodeterminarsi. Ecco allora che, seguendo una simile prospettiva, Daniele Piva propone di rimuovere la contrapposizione compulsivo/impulsivo oggi segnata dall'art. 90 c.p., a favore di formule più elastiche «compatibili con un giudizio di imputabilità che, nella sua base empirica, includa l'insieme delle qualità psichiche dell'agente al momento del fatto, in modo da garantire che la condotta ne esprima realmente la personalità».

Poste simili premesse, l'attenzione dell'Autore si sposta inevitabilmente sulla fase dell'accertamento, nel tentativo di fornire al giudice criteri quanto più attendibili per valutare l'imputabilità dell'agente e motivare la sua decisione sulla base di massime di esperienza autenticamente sottoposte a vaglio critico. A tal fine, ricostruite le fasi dell'impulso nella sua percezione, identificazione, comprensione e gestione, si propone un modello di verifica strutturato in tre fasi: la prima fase è fondata sul canone della ragionevolezza del comportamento nel rapporto tra impulsi psicologici, condizioni dell'agente e situazione concreta, da un lato, e fatto commesso dall'altro, dovendosi stabilire, in conformità ad uno *standard* individuato sulla base di valide regole di psicologia forense e di esperienza, se il proposito criminoso sia insorto e/o sia stato attuato in condizioni di relativa normalità. Una sorta di "*reasonable Test*" per proporzione tra componenti impulsive, loro elaborazione e reato commesso che si ispira all'esperienza dell'"*irresistible impulse Test*" anglossassone.

La seconda fase riguarda, invece, la verifica sull'inesigibilità del controllo degli impulsi che si realizza quando l'anomalia sia tale da determinare una situazione psichica ingestibile che rende l'agente incapace di indirizzare consapevolmente i propri atti. È in questa fase che l'Autore ricostruisce una possibile modello di precolpevolezza, ispirato alla figura della *Vorverschulden* tedesca, distinguendo tra emozioni colpevoli e non colpevoli, a seconda che al soggetto possa muoversi o meno un rimprovero in termini di evitabilità *ex ante*. Infine, il terzo momento dell'accertamento è volto a testare la capacità motivazionale dell'impulso, nell'ottica di verificare il nesso eziologico tra anomalia e fatto criminoso realizzato. In questo contesto, Piva propende decisamente per l'abolizione del divieto di perizia psicologica (art. 220 c.p.p.), prospettando anche precisi criteri per la scelta del perito, la fissazione del quesito, la determinazione del momento in cui disporla nonché per il controllo di attendibilità e razionalità da eseguire *ex post*.

L'intento finale è quello di attuare un giudizio per "immaginazione", nel quale il giudice possa davvero "rivivere" gli impulsi psicologici altrui, in modo da poter effettuare una valutazione in termini di "appropriatezza" della condotta che ne sia derivata, senza ripiegare sulla fredda applicazione di regole legali o scientifiche ma con prudente apprezzamento di tutte le variabili del caso concreto.

4. Nel terzo capitolo si affronta da vicino il tema della colpevolezza distinguendo i casi in cui - secondo la ricostruzione dell'Autore incentrata sulla distinzione tra cause di esclusione della colpevolezza in senso stretto e mere scusanti - l'impulso debba (per *necessità*) o possa (per *opportunità*) non rendere rimproverabile chi non sia riuscito a contenerlo. A rendere, infatti, il fatto colpevole non può bastare una mera verifica sulla non conformità dell'agente ad un determinato *standard* comportamentale, ma si sottolinea «la necessità di un'indagine estesa a fattori pertinenti alla sua persona *hic et nunc* non limitati al mero agire materiale e coinvolgenti l'essere umano sotto un profilo più direttamente afferente la sua struttura intellettuale, psichica, volitiva». È una valutazione di carattere prettamente normativo che - come ben evidenzia Daniele Piva - deve tener conto «della personalità e del carattere dell'agente e, più in generale, di tutte le condizioni empiricamente verificabili attinenti al relativo procedimento motivazionale nella situazione concreta».

Sviluppando allora questa premessa, tra gli impulsi scusanti per necessità si collocano quelli che contribuiscono *ab origine* a menomare le funzioni della coscienza e volontà di cui all'art. 42 c.p.; quelli attivati da una situazione di costrizione (per difesa o per necessità); quelli che escludono con riguardo ai delitti dolosi, la componente volontaristica richiesta, o, in quelli colposi, l'esigibilità della condotta doverosa; quelli che alterano la cognizione del fatto (per mancanza di attenzione o di giudizio) ovvero la materiale esecuzione di una reazione (in termini di eccesso).

A questi ultimi, nei quali si ravvisa la tipica manifestazione dell'errore impulsivo, viene dedicata particolare attenzione, anche alla luce dei recenti interventi normativi in tema di difesa legittima, tesi a valorizzare l'effetto del c.d. turbamento psichico. Al riguardo, l'Autore mostra di condividere le ragioni di fondo della riforma, prospettandone anche una possibile estensione ai casi di erronea supposizione di cui all'art. 59, co. 4, c.p., pur rilevando tutta una serie di lacune in termini di formulazione e coordinamento sistematico che rischiano di rendere la previsione normativa l'ennesima "delega in bianco" alla giurisprudenza.

Tra gli impulsi scusanti per opportunità sono collocati, invece, quelli d'ira dovuta a provocazione, nonché le situazioni di particolare necessità "imperfetta" derivante dal contrasto di coscienza o di doveri, ovvero presunta in meri vincoli di *affectio parentalis*.

È una parte del lavoro che si snoda attraverso passaggi che dimostrano un'attenta conoscenza sia del dato normativo che degli approdi giurisprudenziali, nella quale Daniele Piva analizza anche le diverse opzioni di tecnica normativa finalizzate, in una prospettiva *de iure condendo*, ad una "tipizzazione" degli impulsi ad efficacia scusante, in grado di garantirne una selezione più precisa *ex ante*, limitando per quanto possibile la discrezionalità del giudice.

5. La tappa successiva è quella che riguarda i riflessi delle componenti impulsive della condotta sul piano della commisurazione della pena. Qui l'Autore riannoda i fili gettati all'inizio del suo lavoro, ribadendo la natura compromissoria di quella posizione, piuttosto radicata nel nostro ordinamento, che confina la rilevanza degli impulsi ad agire per lo più sul versante relativo alla graduazione del trattamento sanzionatorio. Una soluzione di comodo che affonda le sue radici nella generale riluttanza ad indagare fino in fondo la reale incidenza del fattore impulsivo sulla responsabilità penale dell'agente, e che conduce, quindi, ad una valorizzazione dell'impulso piuttosto modesta, circoscritta all'ambito delle circostanze proprie - (si pensi alle diverse ipotesi previste dagli artt. 61 e 62 c.p. che prendono in considerazione "particolari motivi" o "modalità della condotta" nonché alla possibilità di ricorrere all'art. 62 *bis* c.p.) - o delle c.d. circostanze improprie di cui all'art. 133 c.p., quali criteri per lo più connessi a modalità dell'azione, motivi o carattere del reo.

Allo stesso tempo, però, sono proprio simili previsioni normative - che mostrando una seppur minima apertura del nostro legislatore alla rilevanza delle componenti impulsive - offrono all'Autore «utili spunti di riflessione per un ripensamento complessivo delle modalità di risposta al reato (sul piano del *quantum*, ma ancor prima sul piano dell'*an* e del *quomodo*) in grado di superare il semplice binomio prevenzione-repressione attraverso scelte di politica criminale [...] che rimettano al centro di ogni progetto l'uomo e la sua vicenda esistenziale».

Ed è in quest'ottica che, nella parte conclusiva del lavoro, Daniele Piva prospetta una serie di possibili "indicatori" dell'impulso irresistibile, in grado di fornire all'interprete una preziosa guida da seguire in sede di accertamento, nell'ottica di evitare giudizi a sfondo prettamente soggettivistico e di garantire

una maggiore uniformità e coerenza delle valutazioni giudiziarie. Si tratta ben inteso di “regole morbide”, che lungi dall’aver natura presuntiva, dovrebbero assumere piuttosto la funzione di criteri di orientamento, nell’ottica di una personalizzazione quanto più autentica possibile del rimprovero penale.

Il terreno dogmatico prescelto dall’Autore come luogo privilegiato di selezione delle componenti impulsive della condotta è quello della precolpevolezza, mutuato dall’ordinamento tedesco. Un modello nel quale - come già accennato nella prima parte del lavoro - si intravede un possibile criterio di valutazione delle ipotesi in cui, per mancato controllo *ex ante* dell’impulso, possa venir meno il rimprovero penale per la condotta che ne sia derivata *ex post*, in applicazione del principio di esigibilità, dovendosi, al contrario, affermare la punibilità laddove il soggetto abbia lui stesso attivato o non adeguatamente evitato l’impulso ad agire, secondo una logica assimilabile a quella della c.d. colpa per assunzione.

È un modo, non solo per inquadrare più precisamente le “componenti impulsive della condotta” a livello sistematico, ma anche per valorizzarne la specifica funzione politica criminale: l’obiettivo è infatti quello di una modernizzazione del giudizio penale, in grado di aprirsi alle miglior acquisizioni delle scienze di riferimento, per rendere «compatibile l’incriminazione con le peculiarità dei fenomeni regolati e con la suprema esigenza di garantire un rimprovero personale, rifuggendo da quello che altrimenti sarebbe un processo all’uomo senza uomo».

Si tratta insomma di un testo ricco, riflettuto e stimolante: e per il tema trattato, e per le soluzioni proposte. Un libro che, senza sconfinare in eccessi di indulgenza, ruota piuttosto attorno a fondamentali esigenze di “umanizzazione” della responsabilità penale: una lettura quindi che non invita a scusare *tout court* ma solo a comprendere, immaginare, abbandonare finzioni e svecchiare un giudizio ancora forse troppo impermeabile alle migliori acquisizioni delle scienze empiriche.